

DOTT. GUIDO BEVILACQUA

NOTAIO IN PORDENONE

(Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 19 della
tabella all. B al D.P.R. 26.10.72, n. 642)

N. 18979 Rep.


N. 12505 Fasc.

----- ATTO COSTITUTIVO DI -----
----- SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA -----
----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilatre, il giorno otto del mese di gennaio
(8.1.2003), in Pordenone, nel mio studio in Piazzetta dei
Domenicani n. 11. -----

Avanti a me dott. GUIDO BEVILACQUA, Notaio in Pordenone,
iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Pordenone,
senza l'assistenza dei testimoni per avervi i comparenti di
comune accordo e con il mio consenso rinunciato, sono com-
parsa: -----

- **SINGH GURJIT**, agente di commercio, nato a Goslan - India
(EE) il 28 maggio 1967, residente a Venezia (VE), Località
Mestre, via Luigi Boccherini n. 40, che dichiara di avere il
seguente numero di codice fiscale: SNG GJT 67E28 Z222T; ----
- **SINGH PAL**, operaio, nato a Padiala - Punjab - India (EE)
il 5 febbraio 1959, residente a Pasiano di Pordenone (PN),
via Pasiano di Sotto n. 57/1, che dichiara di avere il se-
guente numero di codice fiscale: SNG PLA 59B05 Z222B; -----
- **SINGH SATWINDER**, operaio, nato a Dhoulran - India (EE) il
20 aprile 1964, residente a Pasiano di Pordenone (PN), via
Cornizzai n. 50, che dichiara di avere il seguente numero di
codice fiscale: SNG SWN 64D20 Z222D; -----
- **SINGH RAJINDER**, operaio, nato a Bhatnura - India (EE) il 2
ottobre 1974, residente a Pasiano di Pordenone (PN), via
Villaraccolta n. 10, che dichiara di avere il seguente
numero di codice fiscale: SNG RND 74R02 Z222V; -----
- **BAINS BALJINDER SINGH**, operaio, nato a Goslan - India (EE)
il 10 maggio 1957, residente a Chions (PN), via Trieste n.
4/1, che dichiara di avere il seguente numero di codice
fiscale: BNS BJN 57E10 Z222Y; -----
- **BATH HARJINDER SINGH**, operaio, nato a Prempur - India (EE)
il giorno 8 gennaio 1968, residente a Pasiano di Pordenone
(PN), via Roma n. 147/B-4, che dichiara di avere il seguente
numero di codice fiscale: BTH HJN 68A08 Z222B; -----
- **SINGH KULWINDER**, operaio, nato a Khakh - India (EE) il 7
giugno 1967, residente a Prata di Pordenone (PN), via Leo-
nardo da Vinci n. 83, che dichiara di avere il seguente
numero di codice fiscale: SNG KWN 67H07 Z222W; -----
- **SINGH DALJIT**, operaio, nato a Sangojla - India (EE) il 14
settembre 1974, residente a Pordenone (PN), via Nuova di
Corva n. 44, che dichiara di avere il seguente numero di
codice fiscale: SNG DJT 74P14 Z222Y; -----
- **MALHI HARJINDER SINGH**, cuoco, nato a Shahpur Udhan - India
(EE) il giorno 1 aprile 1962, residente a Pasiano di Porde-
none (PN), via Tavella di Pasiano n. 73, che dichiara di
avere il seguente numero di codice fiscale: MLH HJN 62D01
Z222S; -----
- **SINGH KASHMIR**, autista, nato a Gondpur - India (EE) il 10



ottobre 1957, residente a Zoppola (PN), via Risi n. 11, che dichiara di avere il seguente numero di codice fiscale: SNG KHM 57R10 Z222Q; -----

- **SINGH GURCHARAN**, operaio, nato a Kukarpind - India (EE) il 28 luglio 1965, residente a Pasiano di Pordenone (PN), via Garibaldi n. 46, che dichiara di avere il seguente numero di codice fiscale: SNG GCH 65L28 Z222K; -----

- **SINGH HARDYAL**, operaio, nato a Lallian Kalan - India (EE) il 10 aprile 1953, residente a Gorgo al Monticano (TV), via Postumia Centro n. 108/7, che dichiara di avere il seguente numero di codice fiscale: SNG HDY 53D10 Z222K; -----

- **PADHY MANJIT SINGH**, operaio, nato a New Dehli - India (EE) il 1 agosto 1961, residente a Ormelle (TV), via Callate n. 30, che dichiara di avere il seguente numero di codice fiscale: PDH MJT 61M01 Z222Q; -----

- **MAHLI MANJIT KAUR**, casalinga, nata in India (EE) il 25 marzo 1966, residente a Pasiano di Pordenone (PN), via Tavella di Pasiano n. 73, che dichiara di avere il seguente numero di codice fiscale: MLH MJT 66C65 Z222Y; -----

- **SINGH VARINDER**, operaio, nato a Tanda - India (EE) il 28 febbraio 1966, residente a Vazzola (TV), via Cal di Mezzo n. 26, che dichiara di avere il seguente numero di codice fiscale: SNG VND 66B28 Z222H; -----

tutti cittadini indiani, muniti di regolare permesso di soggiorno, fiscalmente domiciliati nel luogo di residenza, componenti della cui identità personale sono certo, i quali hanno richiesto il mio ministero per stipulare quanto segue: 1) E' costituita fra i componenti una società cooperativa a responsabilità limitata denominata -----

* "**SIKH COOPERATIVA A R. L.**", con sede in Pasiano di Pordenone (PN) Strada del Mobile n. 5/B. -----

2) Il capitale sociale è costituito da un numero illimitato di quote, ciascuna delle quali ha un valore non inferiore ad Euro 100 (cento). -----

Le parti intervenute dichiarano di sottoscrivere e contestualmente versare nelle casse sociali rispettivamente quanto segue: -----

- SINGH GURJIT n. 2 (due) quote pari a nominali Euro 200 (duecento); -----

- SINGH PAL n. 2 (due) quote pari a nominali Euro 200 (duecento); -----


- SINGH SATWINDER n. 2 (due) quote pari a nominali Euro 200 (duecento); -----

- SINGH RAJINDER n. 2 (due) quote pari a nominali Euro 200 (duecento); -----

- BAINS BALJINDER SINGH n. 2 (due) quote pari a nominali Euro 200 (duecento); -----

- BATH HARJINDER SINGH n. 2 (due) quote pari a nominali Euro 200 (duecento); -----

- SINGH KULWINDER n. 2 (due) quote pari a nominali Euro 200



DOTT. GUIDO BEVILACQUA

NOTAIO IN PORDENONE

(duecento); -----
 - SINGH DALJIT n. 2 (due) quote pari a nominali Euro 200 (duecento); -----
 - MALHI HARJINDER SINGH n. 2 (due) quote pari a nominali Euro 200 (duecento); -----
 - SINGH KASHMIR n. 2 (due) quote pari a nominali Euro 200 (duecento); -----
 - SINGH GURCHARAN n. 2 (due) quote pari a nominali Euro 200 (duecento); -----
 - SINGH HARDYAL n. 2 (due) quote pari a nominali Euro 200 (duecento); -----
 - PADHY MANJIT SINGH n. 2 (due) quote pari a nominali Euro 200 (duecento); -----
 - MAHLI MANJIT KAUR n. 2 (due) quote pari a nominali Euro 200 (duecento); -----
 - SINGH VARINDER n. 2 (due) quote pari a nominali Euro 200 (duecento). -----

Il capitale sociale iniziale risulta quindi di Euro 3.000 (tremila), prima d'ora versati. -----

3) Il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2003 (duemilatre). -----

4) Seduta stante i presenti nominano a membri del Collegio Sindacale della società, che resterà in carica per tre anni, ovvero fino all'approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2005 (duemilacinque), i signori: -----

- PAOLIN dott. FRANCESCO, libero professionista, nato a Pordenone (PN) il 23 maggio 1962, residente a Pasiano di Pordenone (PN), via Roma n. 147/B, codice fiscale: PLN FNC 62E23 G888S, Presidente; -----

- SINGH GURJIT, Sindaco Effettivo; -----

- SINGH KULJINDER, operaio, nato in India (EE) il 5 luglio 1964, residente a San Quirino (PN), via Partidor n. 8, codice fiscale: SNG KJN 64L05 Z222B, Sindaco Effettivo; -----

- SINGH NARINDER, nato in India (EE) il 12 giugno 1984, residente a Pasiano di Pordenone (PN), via Pasiano di Sotto n. 57, codice fiscale: SNG NND 84H12 Z222D, Sindaco Supplente;

- MALHI HARJINDER SINGH, Sindaco Supplente. -----


I comparenti dichiarano che a carico dei Sindaci non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità previste rispettivamente dagli articoli 2382 e 2399 Codice Civile. -----

5) Viene nominato un Consiglio di Amministrazione, composto dai seguenti Amministratori: -----

- SINGH SATWINDER, SINGH KULWINDER, SINGH KASHMIR, SINGH GURCHARAN, -----

SINGH AVTAR, operaio, nato in India (EE) il 13 agosto 1972, residente a Cison di Valmarino (TV), via Santa Lucia n. 5, codice fiscale: SNG VTR 72M13 Z222S; che resteranno in carica per tre anni, ovvero fino all'approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2005 (duemilacinque). -----

Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato



il signor SINGH KULWINDER, Vicepresidente il signor SINGH AVTAR. -----

I componenti dichiarano che a carico dei Consiglieri non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 Codice Civile. -----

6) Il Presidente della società signor SINGH KULWINDER viene sin d'ora autorizzato dai componenti al compimento di tutte le pratiche necessarie per la regolare costituzione della società, e tutti gli intervenuti gli danno speciale mandato di apportare al presente atto ed allo statuto tutte le eventuali modifiche che fossero richieste dalle competenti Autorità, senza necessità di convocare ulteriormente i soci per la loro approvazione. -----

7) L'importo globale delle spese per la costituzione della società ammonta approssimativamente a Euro 2.100 (duemilacento). -----

8) L'oggetto sociale, la durata, le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti, il numero degli amministratori ed i loro poteri e requisiti, le norme relative al Collegio Sindacale sono contenuti nel seguente -----

----- **S T A T U T O** -----

----- **TITOLO I** -----

----- **Denominazione - Oggetto - Sede - Durata** -----

Art. 1) E' costituita una società cooperativa denominata "SIKH COOPERATIVA A R. L.". -----

Art. 2) La società ha sede in Pasianno di Pordenone (PN), Strada del Mobile n. 5/B. -----

Su delibera dei competenti organi la Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, sedi operative, succursali, agenzie e rappresentanze anche al di fuori del territorio nazionale. -

Art. 3) La durata della Cooperativa è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci. -----

----- **TITOLO II** -----

----- **Oggetto sociale** -----

Art. 4) La Cooperativa, che deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità senza finalità di lucro e di speculazione, si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini. -----

Per il perseguimento degli scopi indicati la Cooperativa si prefigge di operare nei settori della formazione e dell'imprenditoria sociale e di svolgere le attività di seguito indicate: -----

1. Acquisizione e gestione di beni mobili ed immobili da adibire ad attività di carattere sociale, imprenditoriale, educativo e culturale di interesse comune. -----

2. Attività di assistenza, formazione, guida e di intervento diretto per favorire l'acquisizione da parte dei soci e dei

DOTT. GUIDO BEVILACQUA

NOTAIO IN PORDENONE

loro famigliari di beni personali di prima necessità ed il reperimento di idonee sistemazioni abitative. -----

3. Organizzazione e gestione - direttamente ovvero in collaborazione con terzi - di mense comunitarie, di spacci di generi alimentari e di generi d'abbigliamento ed oggettistica riducibili alle tradizioni del Paese e delle culture d'origine dei soci. -----

4. Commercio all'ingrosso ed al dettaglio, importazione ed esportazione di beni e servizi di cui al precedente numero, nonché di altri beni e servizi ausiliari, complementari ed accessori. -----

5. Organizzazione e gestione di attività educative, scolastiche, formative e ricreative - anche sotto la forma di progetti cogestiti di assistenza della prole in collaborazione con le famiglie - nonché di completamento e sostegno alle normali attività d'istruzione. -----

6. Attività di formazione, qualificazione ed aggiornamento professionale per gli operatori del settore. -----

7. Realizzazione e gestione di servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero e centri sportivi ed attività di animazione e ristorazione connesse. -----

Nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs. 385/1993 e successive norme attuative, nonché in genere della normativa sull'esercizio delle attività finanziarie e circa la raccolta di denaro tra il pubblico, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività similare, complementare o comunque connessa od affine a quelle sopra indicate, nonché compiere, in via non principale, ma sporadica ed eventuale, operazioni immobiliari, mobiliari, industriali e finanziarie necessarie od utili alla realizzazione dello scopo sociale, e comunque, sia indirettamente che direttamente, risultino attinenti al medesimo, nonché fra l'altro, per sola indicazione esemplificativa ma non esaustiva: -----


a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma in imprese, specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale; -----

b) aderire e partecipare ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti e consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; -----

c) concedere avalli cambiari, fideiussori e qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative; -----

d) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, nei limiti di legge; -----

e) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ri-



strutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. -----

La Cooperativa potrà, inoltre, aderire ad organizzazioni cooperativistiche che ne assumeranno la tutela a norma di legge. La relativa decisione è demandata all'Organo di Amministrazione; la Cooperativa potrà aderire ad organizzazioni sindacali di categoria. -----

La Cooperativa infine potrà avvalersi di tutte le provvidenze messe in atto da Enti locali, dallo Stato e dalla Comunità Economica Europea ed utilizzare le prestazioni degli organismi finanziari di questi Enti o da essi controllati. --- Il tutto al fine di favorire e promuovere l'inserimento economico e sociale degli immigrati di nazionalità indiana che si riconoscono per costumi e cultura nelle tradizioni del sikhismo, migliorandone le condizioni morali e materiali. --

----- TITOLO III -----

----- Soci -----

Art. 5) Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. -----

Art. 6) Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali. ----- Inoltre possono essere ammessi come soci anche persone dalle competenze tecniche ed amministrative, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale, e comunque in numero mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge. -----

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte. ----- Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie sottoindicate. -----

Art. 7) Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: -----

- a) soci prestatori - che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità; -----
- b) soci fruitori - che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa; ----
- c) soci volontari - che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà. -----

Possono essere altresì soci persone giuridiche, pubbliche o private, tra le cui finalità sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle altre attività delle cooperative sociali.

Art. 8) Possono acquistare la qualifica di soci anche i sovventori (persone fisiche o giuridiche), così definiti ai sensi dell'art. 4 L. 59/92 e successive modificazioni. ----- Il socio sovventore dovrà altresì indicare il periodo minimo



DOTT. GUIDO BEVILACQUA

NOTAIO IN PORDENONE

di permanenza nella società, periodo nel quale non è ammesso il recesso. -----

Al socio sovventore spetta - qualora il numero dei soci lo consenta ed entro i limiti fissati dalla legge per il totale dei voti a questa speciale categoria - più di un voto e precisamente: -----

- 1 voto per conferimento non superiore ad Euro 5.000 (cinquemila); -----

- 2 voti per conferimento non superiore ad Euro 10.000 (diecimila); -----

- 3 voti per conferimento non superiore ad Euro 15.000 (quindicimila); -----

- 4 voti per conferimento non superiore ad Euro 20.000 (ventimila); -----

- 5 voti per conferimento superiore a tale ultima misura. --

I conferimenti dei soci sovventori, in ogni caso di capitale, sono rappresentati da azioni nominative trasferibili. --

Art. 9) Chiunque voglia diventare socio della Cooperativa deve presentare domanda scritta all'organo di amministrazione, nella quale dichiarare di obbligarsi all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi: -----

a) nome, cognome, data di nascita, residenza e attività svolta; -----

b) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto; -----

c) l'entità della quota che si propone di sottoscrivere. ---

Nel caso di persona giuridica, questa dovrà indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa. -----

L'ammissione a socio di chi ne abbia i requisiti, ovvero il rigetto della domanda, sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, insindacabilmente, con provvedimento motivato. -----

Il nuovo socio deve versare, oltre all'importo della quota sociale sottoscritta, una eventuale maggior somma (sovrapprezzo) da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, considerando le riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato. -----

Art. 10) I soci sono obbligati: -----

a) al versamento della quota sottoscritta; -----


b) ad osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni assunte dall'assemblea o dall'Organo di Amministrazione; ---

c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dall'Organo di Amministrazione. -----

----- TITOLO IV -----

----- **Recesso - decadenza - esclusione** -----

Art. 11) La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte. -----



Art. 12) Oltre che per i casi previsti dalla legge può recedere il socio: -----

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; -----
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. -----

La legittimazione al recesso deve essere constatata dal Consiglio di Amministrazione. -----

Art. 13) La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci interdetti, falliti, inabilitati; fatte salve le disposizioni di norme speciali per i soci svantaggiati. -----

Art. 14) Oltre che nei casi previsti dalla legge, Il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio: -----

- a) che non è in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; -----
- b) che in qualunque modo danneggia la società; -----
- c) che svolge attività in contrasto, in concorrenza o comunque a danno della società; -----
- d) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto; -----
- e) che nell'esecuzione del proprio lavoro commette atti valutabili quale notevole inadempimento, come delimitato dall'articolo 1455 del codice civile; -----
- f) che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi assunti, a qualunque titolo, verso la società. Nei casi indicati al comma precedente, il socio deve essere invitato dall'Organo di Amministrazione ad adempiere le proprie obbligazioni o cessare il comportamento dannoso, fissando un termine. -----

Trascorso inutilmente tale termine, l'organo di Amministrazione proclama l'esclusione del socio. -----

Art. 15) I soci receduti o decaduti e gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato - comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo - rivalutato al tasso di interesse legale. -----

I soci esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote sociali da essi effettivamente versate oppure della minor somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale. -----

Il rimborso, salvo in ogni caso il diritto di rivalsa spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, dovrà essere effettuato nei termini previsti dall'articolo 2529 del codice civile. -----

L'Organo di Amministrazione ha la facoltà di concedere - valutando le particolari circostanze di ogni singolo caso e le eventuali garanzie prestate - parziali anticipazioni sulla

somma da liquidare. -----
 Qualsiasi decisione assunta al riguardo dall'Organo di Amministrazione avrà effetto limitato al caso in esame, escludendosi il consolidamento di una prassi, se non in presenza di regolamentazione specifica. -----

Art. 16) I soci receduti, decaduti ed esclusi, e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno della scadenza del termine indicato al terzo comma del precedente articolo. -----

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione dell'Organo di Amministrazione, ad uno dei fondi di patrimonio netto indicati al successivo articolo 19. -----

I diritti dei soci receduti, decaduti o esclusi o degli eredi dei soci defunti, relativamente ad eventuali fondi di previdenza, saranno definiti in apposito regolamento approvato dall'assemblea. -----

Art. 17) Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo di Amministrazione sulle materie del presente titolo e del successivo, saranno compromesse in arbitri, ai sensi dell'art. 806 del codice di procedura civile. -----

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti dell'Organo di Amministrazione dovranno proporre istanza scritta al Collegio Dirimente (o - se non nominato - al Collegio Sindacale) rimettendola al suo Presidente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione dei provvedimenti stessi, a pena di decadenza. -----

----- TITOLO V -----

----- Trattamento economico dei soci -----

Art. 18) Ai soci, quali unici ed effettivi produttori dei redditi della Cooperativa, spettano le remunerazioni decise dall'assemblea dei soci entro il massimo previsto dalla legge e dalla capacità reddituale del bilancio di esercizio di competenza. -----

Ai soci lavoratori spettano altresì quote dei residui attivi annuali dell'esercizio, a norma del successivo articolo 24. -----

----- TITOLO VI -----

----- Patrimonio Sociale -----

Art. 19) Il patrimonio della società è costituito: -----

- a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da un numero illimitato di quote, ciascuna delle quali del valore nominale di Euro 100 (cento); -----
- b) dalla riserva legale; -----
- c) dalle quote eventualmente non chieste a rimborso dai soci receduti, decaduti od esclusi e/o dagli eredi dei soci defunti; -----
- d) dalla riserva per sovrapprezzo quote; -----
- e) da eventuali riserve straordinarie; -----
- f) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a coper-

tura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
g) da qualsiasi liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al raggiungimento degli scopi sociali. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte. -----

Art. 20) Il patrimonio sociale, ad eccezione delle quote rimborsabili nei modi e nei termini stabiliti dal presente statuto per i casi di recesso, decadenza, di esclusione o di morte del socio o per quello di scioglimento o di liquidazione della Cooperativa, non è mai ripartibile fra i soci. - Le riserve non possono essere ripartite tra i soci durante la vita sociale. -----

Art. 21) Le quote sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o vincoli nè essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima. -----

Le quote sottoscritte ed il relativo, eventuale, sovrapprezzo, potranno essere versate, anche a rate, nei modi e nei tempi stabiliti dall'Organo di Amministrazione. -----

----- TITOLO VII -----

----- Esercizio Sociale e Bilancio -----

Art. 22) L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. -----

Art. 23) Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, che deve essere sottoposto all'Assemblea per l'approvazione entro il mese di aprile successivo. -----

E' fatta salva la facoltà concessa al Consiglio di Amministrazione di ricorrere, qualora particolari circostanze lo richiedano, al maggior termine disposto dall'articolo 2364 del codice civile. In tal caso il bilancio dovrà essere sottoposto all'assemblea entro il mese di giugno. -----

Art. 24) Il residuo attivo risultante dal bilancio, al netto di tutte le spese e conti pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute per adeguare il trattamento economico durante l'esercizio sociale, alla paga contrattuale per i lavoratori similari, sarà devoluto come segue: -----

a) non meno del 20% (venti per cento) al fondo riserva legale; -----

b) una percentuale ai fondi mutualistici, di promozione e sviluppo della cooperazione ex L. 59/1992, secondo i valori e le modalità previste dalla legge; -----

c) un eventuale dividendo ai soci, nella misura non superiore al massimo del tasso previsto dalla legge, commisurata sul capitale effettivamente versato; -----

d) una parte alla rivalutazione delle quote sociali con i

- limiti previsti dalla legge; -----
 e) una quota del residuo a disposizione del Consiglio di Amministrazione per studi e propaganda cooperativa; -----
 f) un'ulteriore - eventuale - quota verrà ripartita fra i soci lavoratori che durante l'esercizio abbiano partecipato ai lavori sociali, in proporzione alla quantità del lavoro da ciascun socio effettivamente prestato durante l'esercizio sociale; -----
 g) il rimanente all'eventuale fondo di riserva straordinaria. -----

L'assemblea potrà sempre deliberare che - in deroga alle disposizioni del comma precedente e fatte salve le destinazioni obbligatorie a termini di legge - la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta ai fondi di riserva indicati nel precedente articolo 19. -----

----- TITOLO VIII -----

----- Organi Sociali -----

Art. 25) Sono organi della società cooperativa: -----

- a) l'Assemblea dei Soci; -----
- b) il Consiglio di Amministrazione; -----
- c) il Presidente; -----
- d) il Collegio dei Sindaci; -----
- e) il Collegio Dirimente; -----
- f) il Direttore. -----

Art. 26) ASSEMBLEA DEI SOCI -----

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. -----

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. -----

Tale comunicazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la prima adunanza, viene spedita a tutti i soci, all'indirizzo risultante dal libro soci, ed affissa presso la sede sociale e le sedi operative. -----

L'assemblea è convocata su iniziativa degli amministratori ovvero quando costoro ne ricevano espressa e formale richiesta del Collegio Sindacale o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un quinto dei soci che hanno diritto al voto. In questi ultimi casi l'assemblea deve tenersi entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta. L'assemblea è convocata nella sede della società o in qualsivoglia altra sede decisa dal Consiglio di Amministrazione, purché in Italia. -----

Art. 27) L'assemblea ordinaria assolve ai seguenti compiti: -----

- a) approva il bilancio consuntivo; -----
- b) nomina gli amministratori, i sindaci e il presidente del Collegio Sindacale; -----
- c) determina gli eventuali emolumenti e/o gettoni di presenza per i sindaci e per gli amministratori; -----
- d) approva i regolamenti che disciplinano la vita sociale; -----

e) determina sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori. -----

Art. 28) L'assemblea straordinaria assolve i seguenti compiti: -----

a) delibera sulle modifiche statutarie della società e sulla proroga della durata della medesima; -----

b) delibera sulla nomina e sui poteri dei liquidatori; -----

c) determina sugli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori. -----

Art. 29) In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida quando sia presente, o rappresentata per delega, la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è valida quando siano presenti, o rappresentati, almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati. -----

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno i due terzi dei soci aventi diritto. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti di tutti i soci della Cooperativa. -----

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita qualora sia presente, o rappresentata per delega, la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati. -----

Art. 30) Nelle assemblee hanno diritto al voto i soci che risultino iscritti nel libro dei soci almeno da tre mesi, e che non siano in mora nei versamenti della quota sociale sottoscritta. -----

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta. I soci persone giuridiche ed i soci sovventori hanno da uno a cinque voti in funzione del capitale versato, come previsto dal precedente articolo 8. I soci sovventori esercitano il diritto di voto nei limiti previsti dalla legge. -----

Il socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ogni socio delegato non può rappresentare più di altri tre soci. -----

Art. 31) L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza da un socio nominato dall'assemblea stessa. -----

L'assemblea nomina un segretario e quando occorre due scrutatori. -----

Le deliberazioni devono potersi constatare da verbale sotto-

scritto dal Presidente e dal segretario. Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto da un Notaio presente all'assemblea stessa.

Art. 32) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque consiglieri eletti dall'assemblea tra i soci o tra i rappresentanti delle persone giuridiche socie.

Il Consiglio di Amministrazione elegge, qualora non vi provveda l'assemblea, scegliendoli fra i propri componenti, il Presidente ed, eventualmente, un Vicepresidente.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società cooperativa. A titolo esemplificativo e non esaustivo al Consiglio di Amministrazione spetta:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere i bilanci e gli atti relativi;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;
- d) stipulare tutti gli atti e/o contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- e) conferire le procure, sia generali che speciali, nominare un eventuale direttore tecnico o altro personale direttivo secondo le esigenze della Cooperativa;
- f) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- g) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizione di legge o del presente statuto sono riservati all'assemblea.

Art. 33) Gli amministratori durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Gli amministratori decadono e sono sostituiti a norma di legge e sono dispensati da presentare cauzione.

Spetta all'assemblea determinare gli eventuali gettoni di presenza dovuti per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, a favore della società.

Art. 34) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta a mezzo di avviso, da spedirsi a tutti i consiglieri e ai sindaci effettivi, almeno tre giorni prima della riunione.

In ogni caso i consiglieri ed i sindaci effettivi devono essere informati almeno un giorno prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando interviene la maggioranza degli amministratori in ca-

rica. Le deliberazioni vanno prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti. A parità dei voti prevale il voto del Presidente. -----

Art. 35) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. -----

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere da privati e/o da pubbliche amministrazioni pagamenti di ogni genere e a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria. --- Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. -----

In caso di assenza o di impedimenti del Presidente tutte le sue funzioni passano al Vicepresidente, la cui firma è prova dell'impedimento del Presidente. -----

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può delegare tutti o in parte i propri poteri al Vicepresidente o ad altro membro del Consiglio di Amministrazione nonchè, con speciale procura, ad impiegati della società. -----

Art. 36) COLLEGIO SINDACALE -----

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea ordinaria, anche tra i non soci. -----

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea dei soci. -----

Il Collegio Sindacale funziona a norma di legge. -----

Art. 37) COLLEGIO DIRIMENTE -----

Il Collegio Dirimente è composto da tre membri - anche non soci - eletti dall'assemblea. Qualora la designazione non ottenga l'unanimità per acclamazione, l'elezione avverrà a maggioranza relativa dei voti; con un'unica votazione nel corso della quale ciascun votante potrà esprimere una sola preferenza, risulteranno eletti i tre nominativi che avranno ricevuto più voti ed il primo fungerà da presidente. -----

E' di competenza del Collegio Dirimente la risoluzione di tutte le controversie che avessero a sorgere fra i soci e la società o gli organi di essa, circa l'applicazione dello statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni sociali concernenti comunque i rapporti sociali o affari intervenuti fra società e soci, sempre che possano formare oggetto di compromesso. -----

I componenti il Collegio Dirimente decidono quali arbitri amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità e dall'obbligo del deposito delle decisioni stabilito dal codice di procedura civile. -----

Art. 38) DIRETTORE -----

In relazione allo sviluppo delle attività sociali, il Consiglio di Amministrazione potrà provvedere alla nomina di un

Direttore, scelto anche fra i non soci, al quale verrà affidata la direzione tecnica della Cooperativa o dei singoli lavori sociali.

TITOLO IX

Scioglimento e liquidazione

Art. 39) L'assemblea straordinaria che dichiara lo scioglimento della Cooperativa dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto l'importo del capitale sociale effettivamente versato dai soci, deve essere devoluto secondo le disposizioni di legge.

TITOLO X

Disposizioni Generali

Art. 40) Il Consiglio di Amministrazione, al fine di disciplinare meglio il funzionamento della Cooperativa, potrà elaborare appositi regolamenti che saranno portati alla valutazione e alla approvazione dell'assemblea dei soci.

Art. 41) Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e le disposizioni di legge sulla cooperazione.

Le spese contrattuali e conseguenti sono a carico della società.

Per le sottoscrizioni ai margini dei fogli del presente contratto, i componenti concordemente delegano i signori SINGH SATWINDER e SINGH KULWINDER.

Quest'atto, dattiloscritto sotto mia dettatura da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me notaio su di quattro fogli, per sedici pagine, viene da me notaio letto ai componenti, che lo approvano e confermano e con me notaio lo sottoscrivono.

FIRMATO: -----

SINGH GURJIT -----

SINGH PAL -----

SINGH SATWINDER -----

SINGH RAJINDER -----

BAINS BALJINDER SINGH -----

BATH HARJINDER SINGH -----

SINGH KULWINDER -----

SINGH DALJIT -----

MALHI HARJINDER SINGH -----

SINGH KASHMIR -----

SINGH GURCHARAN -----

SINGH HARDYAL -----


PADHY MANJIT SINGH -----

MAHLI MANJIT KAUR -----

SINGH VARINDER -----

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, CHE RILASCIO PER
IL REGISTRO IMPRESE
PORDENONE, 23 GENNAIO 2003

Guido Di G...



DOTT. GUIDO BEVILACQUA

NOTAIO IN PORDENONE

(Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 19 della
tabella all. B al D.P.R. 26.10.72, n. 642)
N. 19098 Rep. N. 12579 Fasc. -

----- MODIFICA AD ATTO COSTITUTIVO -----
----- DI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA -----
----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilatre, il giorno ventitre del mese di gennaio
(23.1.2003), in Pordenone, nel mio studio in Piazzetta dei
Domenicani n. 11. -----

Avanti a me dott. GUIDO BEVILACQUA, Notaio in Pordenone,
iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Pordenone,
senza l'assistenza dei testimoni per avervi il comparente
con il mio consenso rinunciato, è comparso: -----

- SINGH KULWINDER, operaio, nato in India il 7 giugno 1967,
residente a Prata di Pordenone, via Leonardo da Vinci n. 83,
che dichiara di intervenire nel presente atto quale socio
fondatore, Presidente del Consiglio di Amministrazione e
rappresentante della società -----

* "SIKH COOPERATIVA A R. L.", con sede in Pasiano di Porde-
none (PN), Strada del Mobile n. 5/B, avente capitale sociale
di Euro 3.000,00, codice fiscale: 01484480932; -----
costituita con atto in data 8 (otto) gennaio 2003 (duemila-
tre) n. 18979/12505 di mio repertorio, in forza del mandato
ad esso comparente conferito ai sensi dell'art. 6 del citato
atto costitutivo; -----

comparente della cui identità personale sono certo, il quale
ha richiesto il mio ministero per stipulare quanto segue: --

----- P R E M E S S O -----

- che con l'atto costitutivo sopracitato i soci nominavano
sindaci della società i signori -----

* PAOLIN dott. FRANCESCO, libero professionista, nato a Por-
denone (PN) il 23 maggio 1962, residente a Pasiano di Por-
denone (PN), via Roma n. 147/B, codice fiscale: PLN FNC
62E23 G888S, Presidente; -----

* SINGH GURJIT, agente di commercio, nato a Goslan - India
(EE) il 28 maggio 1967, residente a Venezia (VE), Località
Mestre, via Luigi Boccherini n. 40, codice fiscale: SNG GJT
67E28 Z222T; Sindaco Effettivo; -----

* SINGH KULJINDER, operaio, nato in India (EE) il 5 luglio
1964, residente a San Quirino (PN), via Partidor n. 8, co-
dice fiscale: SNG KJN 64L05 Z222B, Sindaco Effettivo; -----

* SINGH NARINDER, nato in India (EE) il 12 giugno 1984, re-
sidente a Pasiano di Pordenone (PN), via Pasiano di Sotto n.
57, codice fiscale: SNG NND 84H12 Z222D, Sindaco Supplente;

* MALHI HARJINDER SINGH, cuoco, nato a Shahpur Udhan - India
(EE) il giorno 1 aprile 1962, residente a Pasiano di Porde-
none (PN), via Tavella di Pasiano n. 73, codice fiscale: MLH
HJN 62D01 Z222S; Sindaco Supplente; -----

- che i suddetti sindaci non hanno accettato la carica; ---

- che nel suddetto atto costitutivo i soci conferirono inca-
rico al signor SINGH KULWINDER comparente di apportare al-
l'atto costitutivo ogni modifica eventualmente richiesta ai

fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese. -----
 Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale
 del presente atto, il signor SINGH KULWINDER, nella veste
 suindicata, in nome e per conto della società "SIKH COOPERA-
 TIVA A R. L.", nonché di tutti i soci della società medesi-
 ma, indica i nominativi dei Sindaci che andranno a formare
 il Collegio Sindacale della società, in carica per tre anni,
 ovvero fino all'approvazione del bilancio al 31 (trentuno)
 dicembre 2005 (duemilacinque): -----
 - FERRO rag. GIANNI, libero professionista, nato a Venezia
 (VE) il 21 marzo 1937, domiciliato a Venezia (VE), località
 Mestre, via Cappuccina n. 40, Presidente; -----
 - BABINI MITIS avv. MARINO BRUNO, libero professionista, na-
 to a Venezia il 20 settembre 1942, domiciliato a Venezia,
 località Mestre, via N. Sauro n. 17, Sindaco Effettivo; ----
 - SERAVALLE dott. RENZO, libero professionista, nato a Vene-
 zia (VE) il 17 luglio 1942, domiciliato a Venezia (VE), lo-
 calità Mestre, via Giordano Bruno, Sindaco Effettivo; -----
 - CUOGO rag. ADRIANO, libero professionista, nato a Noale
 (VE) il 12 ottobre 1954, domiciliato a Salzano (VE), via
 Verdi n. 37, Sindaco Supplente; -----
 - GIACOMELLO dott. BRUNO, libero professionista, nato a Ve-
 nezia (VE) il 5 novembre 1963, domiciliato a Venezia (VE),
 località Mestre, via Cappuccina n. 40, Sindaco Supplente; --
 tutti cittadini italiani e tutti iscritti nel Registro dei
 Revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e
 Giustizia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 bis se-
 rie speciale del 21.4.1995. -----

----- ***** -----
 Le spese del presente atto, che ammontano a circa Euro 500
 (cinquecento), sono a carico della società. -----
 Quest'atto, dattiloscritto sotto mia dettatura da persona di
 mia fiducia ed in parte scritto da me notaio su di un fog-
 gio, per due pagine, viene da me notaio letto al comparen-
 te, che lo approva e conferma e con me notaio lo sottoscri-
 ve. -----

FIRMATO: -----
 SINGH KULWINDER -----
 GUIDO BEVILACQUA NOTAIO (Impronta del Sigillo) -----

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, CHE RILASCIO PER
 IL REGISTRO IMPRESE
 PORDENONE, 23 GENNAIO 2003

Guido Bevilacqua

